



COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
(Città Metropolitana di Palermo)

Via Cesare Civello, 86 – 90010 – Campofelice di Roccella (PA)

Mail: comune@campofelicediroccella.pa.it

PEC: protocollo.campofelicediroccella@pec.it

Tel. 0921939111 – fax.0921428091

**AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI - TRIENNIO 2020-2023**

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 12.01.2017, esecutiva in data 30.01.2017, con la quale è stato eletto il collegio dei revisori del conto per il triennio 2017/2020;

Che le cariche conferite, tenuto conto dei termini di “prorogatio” di cui all’art. 3 del D.L. 16.05.1994 n. 293, scadranno il 16.03.2020;

Vista la L.R. n. 17 dell’11.08.2016, pubblicata sulla G.U.R.S. del 02 settembre 2016, recante, tra l’altro, nuove disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali;

Visto l’art. 39 della L.R. 11.08.2017 n. 16;

Visto, in particolare, l’art. 6 della citata L.R. 17/2016, che ha modificato l’articolo 10 della L.R. n. 3/2016, che stabilisce quanto segue:

“1. Negli Enti Locali della Regione la revisione economico – finanziaria è svolta da un collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni dei comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.

2. In conformità alle disposizioni di cui all’art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell’organo di revisione dell’ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) fascia 1 – comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti: 1)...omissis..;

b) fascia 2 – comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti 1) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 2) avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni; 3) conseguimento, nell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali; ..omissis...

7. Ciascun revisore non può assumere più di otto incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all’atto della presentazione della domanda di partecipazione di scelta dell’organo di revisione dell’ente locale.

8. In sede di prima applicazione, nelle more dell’effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutti gli Enti Locali, i richiedenti devono aver conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.... omissis;

Considerato che il Comune di Campofelice di Roccella rientra nella fascia dei Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti e fino a 15.000 abitanti;

Visti:

Gli artt. 234 e seguenti del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

L’art. 241, c. 1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali e che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale e che tali limiti massimi vengono aggiornati triennialmente;

L’art. 9 della L.R. 11.05.1993 n. 15 che ha stabilito i requisiti relativi alla nomina del presidente ed ai componenti dei collegi dei revisori dei conti, dei collegi sindacali in enti o società la cui nomina sia di competenza della Regione, degli Enti Pubblici sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Regione, degli enti locali;

Il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 20.05.2005 (aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali), pubblicato sulla G.U.R.I. n. 128 del 04.06.2005;

SI RENDE NOTO CHE

Il Comune di Campofelice di Roccella deve procedere alla nomina del nuovo collegio dei revisori dei conti per il triennio 2020-2023;

Il collegio sarà scelto mediante estrazione a sorte ai sensi dell’art. 10 della legge Regionale 3/2016, così come modificato dall’art. 6 della L.R. n.17 del 11 agosto 2016, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 38 del 02.09.2016, tra coloro che siano residenti nella Regione Sicilia, abbiano presentato istanza e che dimostrino di essere iscritti al registro dei Revisori legali o all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno cinque anni;

Gli aspiranti candidati interessati dovranno presentare domanda di partecipazione con i dati anagrafici resi nella forma di cui al DPR 28.12.2000 n. 445.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, con i dati anagrafici ed il codice fiscale, deve contenere dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al presente avviso, elenco degli Enti Locali presso i quali eventualmente, è svolta o è stata svolta la funzione di Revisore dei Conti ed autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 30/06/2003, n. 196, limitatamente al procedimento in questione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Certificazione di iscrizione, da almeno cinque anni, al registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 da cui risulti il numero di iscrizione e l’anno.
- b) Certificazione attestante il conseguimento di almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.
- c) Curriculum vitae dettagliato;
- d) Copia del documento di identità personale;
- e) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 dalla quale risulti:
 1. Di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 236, c. 1 del D.lgs. 267/2000, secondo cui: “valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’ente Locale”;
 2. Di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all’art. 236, commi 2 e 3, D.lgs. 267/2000;
 3. Il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui al comma 7 dell’art. 6 della L.R. 17 del 11 agosto 2016 , **così come modificato dall’art. 39 della L.R. 11.08.2017 n. 16;**

4. Di non essere stato, né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione, né di avere a carico sentenze di condanne definitive per reati contro la Pubblica Amministrazione;
5. Di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell'incarico, ad espletarlo secondo tutte le condizioni, modalità e prescrizioni previste dagli artt. 235, 239 e 240 del D.lgs. 267/2000.

Resta inteso che:

- . L'incarico avrà durata di tre anni, a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina, salvo eventuale differente termine stabilito da una nuova legge nazionale o regionale;
- . Il compenso base annuo spettante all'organo di revisione economico – finanziaria, nonché il rimborso spese di viaggio, sarà stabilito dal Consiglio Comunale in base alle disposizioni di cui all'art. 241 del D.lgs. 267/2000, al D.M.20/05/2005, e all'art. 6, c. 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 luglio, n. 122, e s.m.i.;
- . L'attività sarà svolta presso la sede municipale dell'Ente e dovrà essere espletata in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione né di esclusività nei confronti del Comune.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati a ricoprire l'incarico di Revisori dei Conti del Comune di Campofelice di Roccella per il periodo sopra indicato, possono far pervenire, a mano o per posta A/R perentoriamente entro e non oltre le ore **10.00** del giorno **02 marzo 2020**, all'Ufficio Protocollo del Comune di Campofelice di Roccella, via Cesare Civello, n. 62 o all'indirizzo PEC : protocollo.campofelicediroccella@pec.it. La domanda di cui sopra, redatta in carta semplice e in busta chiusa, corredata dalla superiore documentazione ai fini del rispetto del termine perentorio suddetto faranno fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo apposte sulla busta a cura del citato Ufficio Protocollo. Tale termine viene fissato in considerazione dell'imminente cessazione delle cariche dei componenti il collegio.

Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Saranno valutate solo le domande presentate in base al presente avviso e pervenute entro il termine perentorio di cui sopra.

PROCEDIMENTO DI NOMINA

Al momento di ricezione delle domande di partecipazione, si procederà alla verifica del possesso dei requisiti. Le domande ammesse formeranno un elenco redatto in ordine cronologico e numerato in ordine crescente che sarà allegato alla proposta di deliberazione consiliare di nomina. Il Consiglio Comunale verrà convocato per effettuare tale nomina mediante estrazione a sorte dall'elenco sopra formato, effettuata pubblicamente.

AVVERTENZE: la mancata o incompleta produzione della sopraindicata documentazione, salvo regolarizzazione di vizi formali, comporterà la non ammissione alla procedura, senza ulteriori formalità ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Si precisa che il trattamento dei dati personali, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare ad una procedura di affidamento del servizio di cui trattasi.

Il presente avviso è consultabile sul sito internet di questo Ente all'indirizzo www.campofelicediroccella.gov.it, nella sezione Albo Pretorio on line e al link Amministrazione trasparente – sezione bandi di gara e contratti.

Campofelice di Roccella lì 11.02.2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Quagliana Dott. Vincenzo)

